Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 25 febbraio 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1952

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 febbraio 1952, n. 61.

Indennità spettanti agli ufficiali incaricati dell'insegnamento presso gli Istituti di reclutamento e di istruzione della guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli ufficiali della Guardia di finanza e dell'Esercito nominati insegnanti, titolari od aggiunti, presso l'Accademia e Scuola di applicazione e presso la Scuola sottufficiali della guardia di finanza, sono dovute, per ciascun mese di durata effettiva dei corsi, le seguenti indennità:

indennità di 1ª categoria . . . . . L. 3.300
indennità di 2ª categoria . . . . . » 2.000
indennità di 3ª categoria . . . . . » 1.000

Art. 2.

Gli organici degli ufficiali di cui al precedente articolo risultano dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 3.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.300.000 per l'esercizio 1951-52, si farà fronte mediante una riduzione di uguale ammontare degli stanziamenti del capitolo 66 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1951-52.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Tabella degli organici degli ufficiali insegnanti titolari ed aggiunti degli Istituti di reclutamento e di istruzione del Corpo della guardia di finanza.

SCUOLE	Insegnanti con indennità di			Aggiunti con indennità di	
	1ª Cat.	2ª Cat.	3ª Cat.	2ª Cat.	3ª Cat.
Accademia e Scuola di applicazione Roma	16	10	3	6	6
Scuola sottufficiali Lido di Ostia	3	13	4	2	3
TOTALI . . .	19	23	7	8	9

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

LEGGE 11 febbraio 1952, n. 62.

Provvedimenti a favore dei portieri e lavoratori addetti alla pulizia degli immobili urbani dipendenti da cooperative edilizie a contributo statale e da Istituti autonomi per le case popolari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il salario minimo risultante in ogni provincia dall'applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 628, spetta, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai portieri degli immobili di proprietà delle cooperative edilizie fruenti di contributo statale e degli Istituti autonomi per le case popolari.

E' fatto salvo l'eventuale trattamento più favorevole in atto.

Art. 2.

L'indennità di contingenza istituita con decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 285, modificato con decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, è estesa, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai portieri e ai lavoratori che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e la pulizia degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.

Art. 3.

L'onere dipendente dai precedenti articoli deve essere rimborsato dai conduttori.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — ZOLI — RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 11 febbraio 1952, n. 63.

Modificazioni alla legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge 22 marzo 1908, n. 105, è sostituito dal seguente:

« E' vietato di lavorare e far lavorare nelle aziende industriali per la produzione del pane e delle pasticcerie nelle ore comprese fra le 21 e le 4, ad eccezione del sabato in cui il lavoro, limitatamente al personale di età superiore ai 18 anni, potrà protrarsi fino alle 23.

« Il divieto si applica alle operazioni di preparazione dei lieviti, riscaldamento dei forni, impasto, confezioni e cottura del pane e delle pasticcerie, anche se esse siano compiute disgiuntamente presso industriali diversi ».

Art. 2.

L'art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, è sostituito dal seguente:

« L'esercente che contravviene alla legge e al regolamento è punito con l'ammenda da lire mille a ottomila per ciascuna delle persone occupate nel lavoro, alle quali si riferisce la contravvenzione.

« In caso di recidiva, oltre l'aggravamento della pena preveduto dal Codice penale, si può applicare la sospensione dall'esercizio della industria fino ad un mese.

« Durante la sospensione, l'esercente è obbligato a corrispondere ai dipendenti la retribuzione normale rapportata a quella corrisposta nell'ultimo periodo di paga ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1952

EINAUDI

De Gasperi — Rubinacci — Scelba — Zoli — Vanoni — Campilli

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 11 febbraio 1952, n. 64.

Fissazione di un nuovo termine per la ultimazione della centrale telefonica di Udine.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

Al termine stabilito con la legge 11 luglio 1942, n. 912, art. 1, ultimo comma, per la ultimazione della centrale telefonica automatica della città di Udine. prorogato al 29 maggio 1951 con decreto Presidenziale 30 maggio 1950, è sostituito il termine del 29 maggio 1953.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1952

EINAUDI

De Gasperi — Aldisio — Vanoni

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 11 febbraio 1952, n. 65.

Assegnazione di un nuovo termine per l'attuazione del piano di risanamento del quartiere Santa Croce in Reggio Emilia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

E' assegnato il nuovo termine del 31 ottobre 1953 per l'esecuzione del piano regolatore edilizio di risanamento del quartiere di Santa Croce in Reggio Emilia e della strada di accesso al quartiere delle case popolari in località detta « Tagliate » approvato col regio decreto 3 febbraio 1936, n. 430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1208.

Per quanto riflette le tasse ed imposte indirette sugli affari le agevolazioni tributarie riprenderanno efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1952

EINAUDI

De Gasperi — Aldisio — Scelba — Zoli — Vanoni

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 1952.

Composizione del Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le Tre Venezie per il triennio 1952-54.

IL PRESIDENTE D5L CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 novembre 1939, n. 1780, riguardante l'istituzione dell'Ente nazionale per le Tre Venezie;

Ritenuto che col 31 dicembre 1951 è venuto a scadere il triennio di durata in carica del Collegio dei revisori incaricato, ai sensi dell'art. 16 di detta legge, di eseguire il riscontro della gestione dell'Ente suindicato;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le Tre Venezie per il triennio 1952-1954 è composto come appresso;

1) Nardelli rag. Salvatore, ispettore superiore di ragioneria del Ministero dell'interno, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2) Surace rag. Francesco, ispettore generale del Tesoro, designato dal Ministero del tesoro;

3) Ausenda dott. Guido, presidente di sezione della Corte dei conti, designato dalla Corte stessa;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1952

De Gasperi

(781)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1952.

Abbuono dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sull'alcole impiegato nella fabbricazione di fulminato di mercurio destinato all'esportazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con aggiunta, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388;

Riconosciuta l'opportunità di ammettere all'abbuono dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali l'alcole impiegato nella fabbricazione del fulminato di mercurio destinato all'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

L'alcole impiegato nella fabbricazione di fulminato di mercurio, destinato all'esportazione, è ammesso a fruire dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali.

Art. 2.

L'alcole dovrà essere ritirato in cauzione dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali e custodito, in attesa dell'uso, in appositi magazzini fiduciari.

Art. 3.

Le operazioni per la fabbricazione del fulminato di mercurio con impiego di alcole in regime di abbuono, sono sottoposte a vigilanza fiscale.

L'Amministrazione finanziaria può eseguire esperimenti di fabbricazione con spese a carico delle ditte interessate, per accertare il consumo medio di alcole per ogni unità di prodotto e può altresì prescrivere che l'alcole, prima dell'impiego, sia denaturato.

Art. 4.

Lo scarico dei tributi gravanti sull'alcole impiegato nella fabbricazione del fulminato di mercurio esportato sarà effettuato con le modalità in vigore per l'esportazione, con abbuono d'imposta, dei prodotti contenenti alcole.

Roma, addì 5 febbraio 1952

Il Ministro: VANONI

(890)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1952.

Istituzione di un Fondo per l'amministrazione e la ripartizione delle quote di pene pecuniarie dovute al personale provinciale delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 7 febbraio 1951, n. 168, con quale si stabilisce che determinate percentuali delle somme riscosse per pene pecuniarie ed ammende in conseguenza di violazioni delle leggi finanziarie siano versate ad un fondo di previdenza e ad un fondo speciale per la distribuzione di premi al personale che si sia dimostrato particolarmente meritevole;

Ritenuta la necessità della istituzione di detti fondi per le percentuali delle pene pecuniarie e delle ammende riscosse in conseguenza di violazioni accertate dal personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Ritenuta l'opportunità della istituzione di un unico fondo par la amministrazione delle somme indicate nell'art. 1 lettere *b*), *c*), *d*) della citata legge 7 febbraio 1951, n. 168;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari un Fondo di previdenza a favore del personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, al quale sono devolute le percentuali, nella misura indicata dall'art. 1, lettere *b*), *c*), *d*) della legge 7 febbraio 1951, n. 168, delle pene pecuniarie e delle ammende riscosse in conseguenza di violazioni delle leggi finanziarie accertate dal personale suddetto.

Art. 2.

L'amministrazione del Fondo di previdenza, di cui al precedente art. 1, è regolata dallo statuto alligato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1952

Il Ministro: VANONI

Statuto del Fondo di previdenza a favore del personale provinciale delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 1.

Il Fondo di previdenza a favore del personale provinciale delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari ha lo scopo di corrispondere una indennità in relazione agli anni di servizio:

a) agli impiegati di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari che cessino definitivamente dal servizio per collocamento a riposo;

b) agli stessi impiegati che cessino definitivamente dal servizio per passaggio ad altro impiego dello Stato o per dimissioni volontarie dall'impiego;

c) agli stessi impiegati che cessino definitivamente dal servizio per altra causa, che non sia quella di condanna penale passata in giudicato;

d) ai superstiti degli impiegati medesimi deceduti in attività di servizio.

Lo stesso Fondo provvede alla erogazione della percentuale dovuta agli accertatori delle violazioni delle leggi finanziarie, nonchè dei premi al personale che si sia distinto per meriti particolari, ai sensi dell'art. 1, lettere *c*) e *d*) della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

Art. 2.

Il Fondo di previdenza di cui al precedente art. 1 è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto:

a) dal direttore generale delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari, presidente;

b) dal capo del personale provinciale delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari, vice presidente;

c) dall'ispettore compartimentale delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari addetto alla Direzione generale, consigliere delegato;

d) da un conservatore dei registri immobiliari;

e) dal titolare di uno degli uffici del Registro di Roma;

f) da un impiegato di gruppo *C* degli uffici del Registro di Roma.

I componenti del Consiglio di amministrazione, indicati alle precedenti lettere *d*), *e*), *f*), sono nominati dal Ministro per le finanze, durano in carica tre anni e possono essere confermati per uno o più trienni successivi.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di grado non inferiore al nono.

Art. 3.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del Fondo.

Il Consiglio si riunisce di regola una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità.

Le riunioni sono presiedute dal presidente, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Assiste alle riunioni il segretario, il quale redige il processo verbale su apposito registro. Ogni verbale viene firmato dal presidente e dal segretario. Questi non ha voto deliberativo.

Art. 4.

L'esercizio finanziario del Fondo di previdenza ha inizio il 1º luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Il bilancio dell'entrata è diviso in tre capitoli, distinti con i numeri 1, 2 e 3, cui affluiscono rispettivamente le percentuali di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 168, relative a violazioni delle leggi finanziarie accertate da funzionari dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Gli interessi delle somme versate sul conto corrente, di cui al successivo art. 9, affluiranno per metà al capitolo 1, per un quarto al capitolo 2 e per un quarto al capitolo 3 del bilancio.

Art. 5.

Le percentuali delle pene pecuniarie riscosse, che affluiscono al capitolo 2 del bilancio, vengono, nel mese successivo a quello della riscossione, pagate agli accertatori delle violazioni nella misura consentita dall'art. 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

Le somme eventualmente eccedenti il limite individuale fissato per ogni accertatore dall'art. 1 della legge suindicata vengono stornate dal capitolo 2 ed imputate al capitolo 3 del bilancio dell'entrata.

Art. 6.

Sulle percentuali che affluiscono al capitolo 3, nell'esercizio finanziario successivo a quello della riscossione, sono assegnati dei premi agli impiegati di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari che si siano distinti per particolari meriti, durante il precedente esercizio finanziario, tenuto conto del grado e del gruppo di ciascuno di essi, nonchè dell'attività svolta.

Non concorrono ai premi quei funzionari che, nell'esercizio finanziario in cui si è verificata la riscossione delle percentuali versate al Fondo di previdenza, abbiano percepito, perchè accertatori delle violazioni, una somma tripla di quella che sarebbe loro spettata a titolo di premio in relazione al loro grado.

Art. 7.

Al principio di ogni esercizio finanziario il Consiglio di amministrazione, accertato l'importo delle somme introitate in conto del capitolo 1 del bilancio di entrata dell'esercizio precedente, e calcolato presuntivamente il numero degli impiegati che lasceranno definitivamente il servizio durante l'esercizio in corso, stabilisce l'indennità che, per ogni anno di servizio, utile per la pensione, dovrà corrispondersi agli impiegati che lasceranno il servizio durante questo ultimo esercizio finanziario.

Agli impiegati che lascino il servizio per i motivi indicati nell'art. 1, lettera *b*), del presente statuto, l'indennità viene corrisposta in ragione della metà.

Non hanno diritto all'indennità gli impiegati che lascino il servizio prima di aver compiuto almeno cinque anni di servizio utile per la pensione, nonchè quelli che siano destituiti dall'impiego per effetto di condanna penale. In quest'ultimo caso è però in facoltà del Consiglio di amministrazione di corrispondere alla moglie od ai figli minori dell'impiegato destituito tutto o parte dell'indennità che sarebbe a lui spettata.

Nel caso di morte in attività di servizio, l'indennità che sarebbe spettata all'impiegato defunto se avesse lasciato il servizio, è corrisposta in ordine di preferenza:

a) al coniuge superstite non legalmente separato dal defunto ovvero separato, ma non per sua colpa;

b) ai figli minori;

c) alle figlie nubili maggiorenni.

Non hanno diritto alcuno alla indennità persone diverse da quelle dianzi indicate, anche se eredi legittimi o testamentari del defunto.

Se al termine dell'esercizio finanziario rimangono delle somme non erogate, queste vanno ad aumentare il capitolo 1 del bilancio dell'entrata dell'esercizio successivo. Se, invece, si verificano delle deficienze, le indennità non pagate costituiscono residui passivi da pagarsi con precedenza sul fondo del capitolo 1 del bilancio dell'esercizio successivo.

Le somme riscosse in conto del capitolo 1 dell'esercizio finanziario durante il quale ha luogo la costituzione del Fondo sono ripartite, con le norme sopraindicate, durante l'esercizio finanziario successivo a favore degli impiegati che lasciano il servizio nel corso dei due esercizi finanziari suddetti.

Art. 8.

I pagamenti di cui all'art. 6 del presente statuto sono disposti dal presidente del Consiglio di amministrazione: quelli di cui agli articoli 5 e 7 dal consigliere delegato.

Art. 9.

Le somme dovute al Fondo di previdenza sono versate dagli uffici che le riscuotono su di un apposito conto corrente postale intestato al Fondo medesimo.

I pagamenti sono eseguiti mediante postagiri tratti sul conto corrente suindicato.

Nei confronti dell'Amministrazione delle poste il Fondo di previdenza è rappresentato dal consigliere delegato, la sola firma del quale è sufficiente per i prelevamenti e per l'emissione dei postagiri.

Art. 10.

La contabilità del Fondo è soggetta a revisione da parte di un Collegio di sindaci nominati dal Ministro per le finanze e composto da un ispettore superiore delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari, che lo presiede, da un procuratore del registro di grado non inferiore al settimo e da un impiegato di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di grado non inferiore al nono.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati per uno o più trienni successivi.

I sindaci sono tenuti a presentare, alla fine di ogni esercizio finanziario, la relazione sull'andamento della gestione, che deve essere allegata al rendiconto del Fondo.

Il presidente del Collegio suindicato, ovvero uno dei componenti del Collegio stesso, deve intervenire, senza voto deliberativo alla seduta del Consiglio di amministrazione, nella quale è esaminato il rendiconto.

Art. 11.

I componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci nonchè il segretario non hanno diritto ad alcun compenso per l'opera prestata.

Art. 12.

Nei primi tre mesi di ciascun esercizio finanziario il consigliere delegato rende il conto delle somme introitate e di quelle erogate per conto del Fondo. Detto conto, riveduto dal Collegio dei sindaci e con la relazione di questo, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Il rendiconto approvato viene pubblicato nel bollettino ufficiale della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il Ministro: VANONI

(839)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1952.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e ai marchi che figureranno nella « 54ª Fiera internazionale dell'agricoltura di Verona », in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del segretario generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona pervenuta il 6 febbraio 1952;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e i disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « 54ª Fiera internazionale dell'agricoltura di Verona » che avrà luogo a Verona dal 9 al 17 marzo 1952 godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 13 febbraio 1952

Il Ministro: CAMPILLI

(893)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1952.

Gradazioni normali dei vini prodotti nella campagna 1951.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, che modifica il terzo comma dell'art. 3 dell'allegato *Q*, al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223;

Decreta:

Le gradazioni normali dei vini prodotti nella campagna 1951 nelle qui appresso indicate zone vinicole, ai fini dell'applicazione del citato art. 5 del decreto legislativo 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, vengono stabilite come segue:

Piemonte:
provincie di Cuneo, Asti, Alessandria: 12°;
provincie di Torino, Vercelli: 11°;
provincia di Novara: 10,5°.

Liguria:
provincia di Imperia: 12°;
provincie di Genova, La Spezia: 11°;
provincia di Savona: 10,5°.

Lombardia:
provincie di Pavia, Sondrio: 11,5°;
provincie di Brescia, Mantova, Milano: 11°;
provincie di Bergamo, Como, Cremona, Varese: 10°.

Veneto:
provincie di Verona, Treviso: 12°;
provincie di Vicenza, Trento, Bolzano, Gorizia: 11,5°;
provincie di Padova, Venezia, Udine: 11°;
provincie di Belluno, Rovigo: 10°.

Emilia:
provincia di Forlì: 11,5°;
provincie di Ravenna, Reggio Emilia, Parma, Modena, Bologna, Piacenza: 11°;
provincia di Ferrara: 10°.

Toscana:
provincie di Firenze, Grosseto: 12,5°;
provincie di Livorno, Siena, Pistoia: 12°;
provincie di Lucca, Massa Carrara, Pisa: 11,5°;
provincia di Arezzo: 11°.

Marche:
provincie di Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno: 11°.

Umbria:
provincie di Perugia, Terni: 11°.

Lazio:
provincia di Roma: 12°;
provincie di Frosinone, Viterbo: 11,5°;
provincia di Latina: 11°;
provincia di Rieti: 10,5°.

Abruzzi e Molise:
provincie di Chieti, Pescara, Teramo: 12°;
provincie di L'Aquila, Campobasso: 11°.

Campania:
provincie di Salerno, Benevento: 12°;
provincie di Napoli, Avellino, Caserta: 11°.

Lucania:
provincie di Potenza, Matera: 13°.

Puglia:
provincie di Bari, Brindisi: 14°;
provincia di Foggia: 13°;
provincie di Lecce, Taranto: 14,5°.

Calabria:
provincie di Catanzaro, Reggio Calabria: 14°;
provincia di Cosenza: 13°.

Sicilia:
provincie di Palermo, Siracusa, Ragusa, Messina: 14°;
provincie di Agrigento, Catania, Enna, Caltanissetta: 13°;
provincia di Trapani: 14,5°.

Sardegna:
provincie di Cagliari, Sassari, Nuoro: 13°.

Roma, addì 14 febbraio 1952

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FANFANI

Il Ministro per le finanze
VANONI

(891)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un edificio

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 18 dicembre 1951, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare dagli eredi del barone Nicotera di Nicastro l'edificio attualmente adibito a locale Casa della Madre e del Bambino.

(897)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 30 gennaio 1952, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dall'Amministrazione comunale di Este la donazione di un'area di terreno per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(898)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 46

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 23 febbraio 1952

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	—	Borsa di Palermo	—
» Firenze	624,90	» Roma	624,88
» Genova	624,91	» Torino	624,90
» Milano	624,90	» Trieste	624,90
» Napoli	624,90	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 23 febbraio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,15
Id. 3,50 % 1902	64,50
Id. 3 % lordo	66,60
Id. 5 % 1935	94,10
Redimibile 3,50 % 1934	71,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,825
Id. 5 % 1936	90,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,65
Id. 5 % 1960	96,675

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 23 febbraio 1952:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,89
1 dollaro canadese	» 623,80

Cambi di compensazione vigenti

(Valevole ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

N. 47

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 25 febbraio 1952

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	624,90
» Firenze	624,90	» Roma	624,88
» Genova	624,91	» Torino	624,90
» Milano	624,90	» Trieste	624,90
» Napoli	624,90	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 25 febbraio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,10
Id. 3,50 % 1902	64,60
Id. 3 % lordo	66,65
Id. 5 % 1935	94,125
Redimibile 3,50 % 1934	71,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,85
Id. 5 % 1936	90,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,70
Id. 5 % 1960	96,675

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 25 febbraio 1952:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,89
1 dollaro canadese	» 623,70

Cambi di compensazione vigenti

(Valevole ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di fisica terrestre presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Roma, è vacante la cattedra di fisica terrestre cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(899)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1952, registro n. 5 Interno, foglio n. 339, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Roma di un mutuo di L. 220.950.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(909)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 14 febbraio 1952).

Sono disponibili presso il Ministero del tesoro, nel ruolo degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza, n. 9 (nove) posti (gruppo *C*, grado 12°) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base alle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali, e precisamente all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina, all'art. 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali dell'Aeronautica.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 aprile 1952, apposita domanda su carta da bollo da L. 32 (trentadue) nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dodici dalla data di presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: PACCIARDI

(873)

PREFETTURA DI PESCARA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pescara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il decreto prefettizio n. 8991 Div. San., del 12 giugno 1950, relativo al bando di concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pescara;

Visti gli atti relativi ai lavori della Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Vista la graduatoria di merito dei candidati partecipanti al concorso di cui al bando suindicato;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pescara alla data del 30 novembre 1949:

1.	Di Biagio Guido di Ettore	punti	56,042 su 100
2.	Romacciotti Tiziano di Enrico	»	55,022 »
3.	Ciofani Florindo di Loreto	»	51,226 »
4.	Ricci Renato di Giuseppe	»	50,743 »
5.	Di Iorio Alberto di Damiano	»	50,000 »
6.	Ruggeri Carlo fu Silvestro	»	49,830 »
7.	Rosati Fulvio di Pacifico	»	47,828 »
8.	Sulpizio Ezio di Angelo	»	47,500 »
9.	Ruzzi Mario di Nicola	»	47,338 »
10.	Stanzani Lorenzo fu Enrico	»	47,106 »
11.	Pezzi Giulio fu Federico	»	46,687 »
12.	Cianchetta Domenico di Camillo	»	45,118 »
13.	Di Mattia Sabatino di Annibale	»	44,645 »
14.	Calabrese Giovanni di Cesidio	»	44,222 »
15.	Ciani Luciano di Lorenzo	»	43,356 »
16.	Stefanini Fausto fu Carlo	»	42,919 »
17.	Della Penna Vittorio di Cesario	»	41,771 »
18.	De Nicola Ugo fu Federico	»	41,000 »
19.	Della Marca Alfredo di Amilcare	»	40,937 »
20.	D'Annibale Aldo di Antonio	»	40,213 »
21.	Mengozzi Felice di Domenico	»	39,114 »
22.	Lugli Antonio di Ariodante	»	38,747 »
23.	Basti Luigi di Umberto	»	37,529 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 31 gennaio 1952

Il prefetto: BASSI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il proprio decreto n. 2029 Div. 2ª, del 31 gennaio 1952, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per i posti di veterinario condotto di cui al decreto prefettizio n. 8991 del 12 giugno 1950;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso, indicate dai candidati compresi nella graduatoria medesima;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria del concorso su indicato sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno rispettivamente indicati:

1) Di Biagio Guido di Ettore: Montesilvano (consorzio Montesilvano-Cappelle);

2) Romacciotti Tiziano di Enrico: Popoli;

3) Ciofani Florindo di Loreto: Tocco Casauria;

4) Ricci Renato di Giuseppe: San Valentino (consorzio Scafa-Roccamorice-Abbateggio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 31 gennaio 1952

Il prefetto: BASSI

(849)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.